



GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FARMACI ESTERI E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. N. 19 DEL 6 AGOSTO 2007 E S.M.I. ED ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, VENETO, MOLISE e SARDEGNA

GARA 037-2024

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
3. DURATA	4
4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI	4
5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO	6
6. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE	8
7. SERVIZI CONNESSI	8
7.1 TRASPORTO E CONSEGNA	8
7.2 RESI.....	10
7.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITÀ QUALITATIVA.....	10
7.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITÀ QUANTITATIVA.....	11
7.3 SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA	11
8. EVENTI PARTICOLARI	11
8.1 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO	11
8.2 “FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI.....	12
8.3 DISPONIBILITÀ DI FORMULAZIONI/CONFEZIONAMENTI MIGLIORATIVI/ALTERNATIVI.....	13
9 VERIFICHE DEL PRODOTTO	13
10 PENALI	14
11 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	15
12 REFERENTI DELLA FORNITURA.....	16
13 MONITORAGGIO E REPORTISTICA	16
14 ALLEGATI.....	17

1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di farmaci esteri e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Veneto, Molise e Sardegna.

Nel corpo del presente capitolato, con i seguenti termini e abbreviazioni s'intende:

- *"Fornitore"* s'intende l'operatore economico selezionato nell'ambito dell'Accordo Quadro;
- *"Amministrazione Contraente-Ente"*: l'Azienda del Servizio Sanitario che utilizza l'Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;
- *"Ordinativo di fornitura"*: si intende l'ordine di esecuzione periodico/istantaneo della fornitura da inoltrarsi esclusivamente in forma elettronica e con la trasmissione per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini, con cui le Aziende del Servizio Sanitario utilizzano l'Accordo Quadro e che dettaglia, di volta in volta, le quantità che le Aziende intendono acquistare dall'aggiudicatario, suddivise per prodotto, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione; lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- *"servizi connessi"*: s'intendono i servizi connessi e accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara;
- *"giorni lavorativi"*: s'intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi;
- *"AIC"*: autorizzazione all'immissione in commercio;
- *"AIFA"*: Agenzia Italiana del Farmaco;
- *"ATC"*: Sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico;
- *"DDT"*: Documento di Trasporto;
- *"RCP"*: Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all'art. 1 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i..

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura di farmaci esteri e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per le Aziende Sanitarie delle Regioni Veneto, Molise e Sardegna.

Nella tabella prodotti, denominata Allegato A), sono fornite nel dettaglio tutte le informazioni utili all'individuazione del prodotto richiesto per ciascun lotto, con i relativi quantitativi, distinti per ciascuna Regione.

I quantitativi per singolo lotto riportati nella tabella prodotti (Allegato A) vengono indicati in via del tutto presuntiva, in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico e alle decisioni assunte dagli organi nazionali/regionali competenti. Si precisa che i predetti quantitativi sono da ritenersi come fabbisogno stimato, definito sulla base della raccolta dei dati pervenuti da parte degli Enti che hanno già manifestato l'interesse di avvalersi dell'Accordo Quadro e, per quanto riguarda le esigenze delle Aziende Sanitarie piemontesi, sulla base dell'elaborazione dei flussi informativi regionali. Si precisa, inoltre, che i predetti quantitativi non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

3. DURATA

L'Accordo Quadro avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sua attivazione, al netto delle opzioni previste

Per durata s'intende il periodo di utilizzo dell'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario destinatarie dello stesso.

Si precisa inoltre che l'evasione degli ordini è subordinata al rilascio da parte di AIFA di autorizzazione ad importare alle singole ASR che ne avranno fatto richiesta.

Si precisa inoltre che le ASR saranno tenute ad effettuare l'ordine per il prodotto registrato in Italia e, solamente in seguito a comunicazione di mancata consegna, ovvero consegna parziale, procedere con l'acquisto del farmaco estero secondo le modalità sopra dettagliate.

4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I Prodotti offerti devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e, segnatamente:

1. rispettare quanto indicato nell'allegato A) in termini di:

- a) codice ATC;
- b) descrizione del principio attivo;

- c) forma farmaceutica e via di somministrazione;
- d) dosaggio;
- 2. essere conformi alle normative vigenti in ambito farmaceutico nel paese di produzione per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio;
- 3. essere conformi alle normative vigenti in ambito farmaceutico nel paese di produzione per quanto attiene alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicinali;
- 4. essere conformi alle normative vigenti in ambito farmaceutico nel paese di produzione per quanto attiene il confezionamento, le etichette, i fogli illustrativi e l'imballaggio

I concorrenti dovranno, per ogni prodotto offerto, fornire apposita dichiarazione attestante la presenza/assenza di lattice, lattosio, glutine, sia nella sua composizione sia nei confezionamenti primario e secondario, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

È facoltà delle singole Aziende Sanitarie richiedere anche su supporto informatico il "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto" (RCP) e la Scheda di sicurezza dei farmaci. In fase di presentazione delle offerte il Fornitore deve produrre RCP del/ dei medicinale/i offerti e, ove prevista, Schede di Sicurezza dei prodotti. Inoltre per il /i medicinale/i offerti, prodotti extra UE, deve essere presentata una dichiarazione che attesti che l'officina produttrice lavora secondo GMP. RCP, Schede di sicurezza e dichiarazione che attesti che l'officina produttrice lavora secondo GMP (per prodotti extra UE) dovranno essere presentate in lingua italiana oppure in lingua di ampia conoscenza (inglese/francese); qualora ciò non fosse possibile le ditte saranno tenute ad allegare apposita traduzione in lingua inglese o italiana.

Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio o all'importazione dei prodotti aggiudicati, il Fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia ai servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda provvedere alla distruzione addebitando al Fornitore anche le spese sostenute.

Qualora per la somministrazione del farmaco sia necessario l'uso di un dispositivo medico, come previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, non facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere fornito a titolo gratuito.

Qualora invece per l'utilizzo del prodotto farmaceutico sia necessaria una strumentazione, come previsto specificatamente nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, questa dovrà essere obbligatoriamente fornita in comodato d'uso gratuito dalla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'assistenza, la manutenzione e la necessaria copertura assicurativa. È necessario presentare in sede di offerta il manuale d'uso della strumentazione necessaria e ogni altra documentazione utile relativa.

5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Il confezionamento si distingue in:

- 1) **confezionamento primario:** da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto (es. flaconi, siringhe, blister...);
- 2) **confezionamento secondario:** da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- 3) **imballaggio esterno:** costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e s.mi.. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente.

I farmaci fotosensibili dovranno essere imballati singolarmente in modo tale da permettere la distribuzione delle singole unità e garantire pertanto la corretta conservazione degli stessi.

Per ragioni di sicurezza dei pazienti, in osservanza alle raccomandazioni n° 7, 12 e 14 del Ministero della Salute, i prodotti dovranno avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili, così come la data di scadenza. I confezionamenti dovranno riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti eventuali caratteristiche di pericolosità.

Le confezioni dei farmaci dovranno essere provviste di codici a barre e/o codice QR.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica e anche dalle specifiche riportate all'art. 7.1.

I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull'imballo esterno

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il Fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce entro i termini e con le modalità stabilite al successivo art. 7.2 del presente Capitolato.

Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire agli Enti contraenti unitamente al farmaco il foglietto illustrativo preferibilmente in lingua italiana oppure in lingua di ampia conoscenza (inglese/francese); qualora ciò non fosse possibile le ditte aggiudicatarie saranno tenute ad allegare apposita traduzione in lingua inglese o italiana, le Amministrazioni contraenti si riservano la possibilità di non accettare la fornitura qualora il farmaco fosse sprovvisto di tale traduzione.

Le ditte devono comunicare tempestivamente la variazione dei fogli illustrativi e inviare almeno un nuovo foglio illustrativo, in modalità telematica, alle singole Aziende Sanitarie Regionali con evidenziati i paragrafi modificati. In caso di mancato invio l'Azienda ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 10.

Resta inteso che le singole confezioni dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dall'ente regolatorio competente del paese di provenienza.

6. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE

I prezzi di aggiudicazione sono fissi ed invariabili per l'intera validità della fornitura. Il prezzo offerto in sede di gara s'intende unitario; l'unità di misura per la formulazione del prezzo è riportata nell'allegato A, per qualsiasi confezionamento offerto.

Non sono consentiti sconti in merce né altre forme di sconto se non legate al prezzo.

7. SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

7.1 TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali e negli orari indicati dall'Ente richiedente negli appositi ordinativi di fornitura.

Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle schede tecniche. Sul DDT e sull'imballaggio esterno dovrà essere riportata chiara indicazione della temperatura di conservazione se diversa dalla temperatura ambiente.

Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna dei farmaci effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al DDT (ad es. report emesso dal corriere al momento della consegna o inviato dalla ditta successivamente) nonché preferibilmente dall'indicatore di temperatura.

Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna.

E' facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente richiedere, qualora l'ordinativo di fornitura comprenda più tipologie di prodotto, colli distinti per tipologia.

Le ditte aggiudicatrici potranno rifiutare gli ordinativi di fornitura il cui importo sia pari o inferiore ad ottanta euro (iva esclusa).

Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità massima; validità inferiori, che devono essere preventivamente

comunicate, legate alla particolare natura del farmaco, potranno essere valutate e accettate dalle singole Aziende Sanitarie.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco nelle modalità, quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta;
- entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, l'Amministrazione Contraente può procedere all'acquisto presso altro operatore economico di eguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere, dandone comunicazione scritta al Fornitore e per conoscenza a S.C.R. Piemonte S.p.A. secondo l'Allegato B)

In caso di reiterati ritardi (uguale o superiore a 3 per ogni anno contrattuale) nella consegna della merce da parte di un Fornitore, comunicati anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto per il/i lotto/i in questione.

Se nel primo mese di fornitura non vengono effettuate le consegne o vengono effettuate consegne parziali rispetto a quanto ordinato dalle Aziende Sanitarie si potrà provvedere alla risoluzione contrattuale.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire ad Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

Per colli voluminosi, la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm; qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione delle Aziende Sanitarie.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo di fornitura;
- 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;

5) data di scadenza;

6) eventuali avvertenze e modalità di conservazione se diverse dalla temperatura ambiente.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare successivamente (art. 9) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo di fornitura.

Le ditte aggiudicatarie potranno rifiutare gli ordinativi di fornitura il cui importo sia pari o inferiore ad ottanta euro (esclusa iva).

7.2 RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o non correttamente tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente, o suo delegato, invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax/e-mail, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi. Nell'ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato l'Ente, o suo delegato, invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax/e-mail, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare le penali di cui all'art. 10. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare l'indicazione della fattura a cui fanno riferimento e al numero d'ordine ed, eventualmente, numero di pratica istituita dall'ente, o suo delegato.

7.2.1 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITÀ QUALITATIVA

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Ente può, altresì, procedere direttamente all'acquisto del prodotto presso altro operatore economico addebitando al Fornitore i maggiori oneri.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

7.2.2 TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITÀ QUANTITATIVA

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

7.3 SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate.

Il Call Center permette agli Enti di richiedere:

- informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nell'Accordo Quadro;
- lo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- le modalità di inoltro dei reclami.

Il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno:

- un numero di telefono
- un indirizzo e-mail di posta certificata

dedicati. I dati verranno pubblicati sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A. alla pagina della Accordo Quadro.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo.

Durante l'orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata operatività del Call Center, rilevata da S.C.R. Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 1 (un) giorno lavorativo, verrà applicata la penale di cui all'art. 10.

8. EVENTI PARTICOLARI

8.1 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 10, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale

comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui all'art. 7.1. Contestualmente alla notifica d'indisponibilità, potrà essere proposto un prodotto alternativo con identiche caratteristiche tecniche quali/quantitative che, previa accettazione da parte delle Amministrazioni richiedenti, potrà essere fornito in sostituzione al medesimo prezzo unitario. Resta inteso che, anche per il prodotto sostitutivo, deve essere fornita alle ASR la medesima documentazione prevista di cui agli articoli 4 e 5.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di **15 (quindici) giorni consecutivi** dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 10.

Durante il periodo di indisponibilità, l'Ente, in caso di necessità comunicata per iscritto (anche a mezzo e-mail), può procedere all'acquisto presso altro operatore economico, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere, dandone comunicazione scritta al Fornitore e per conoscenza a S.C.R. Piemonte S.p.A. secondo l'Allegato B).

Qualora S.C.R. Piemonte S.p.A. riceva da parte delle Aziende Sanitarie almeno due segnalazioni di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari, ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro per i lotti oggetto di inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2 “FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

1. dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni contraenti, con indicazione puntuale della data prevista di esaurimento disponibilità;
2. indicare, se disponibile, un Prodotto avente caratteristiche quali/quantitative equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto che intende proporre in sostituzione alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, allegando la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara;

S.C.R. Piemonte S.p.A., avvalendosi del supporto tecnico-scientifico indicato dalla Regione Piemonte, procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella eventuale nuova documentazione e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di

detta verifica. La fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo unitario rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara, ovvero migliorative.

Durante tale periodo, in caso di indisponibilità del prodotto che uscirà di produzione, l'Ente, in caso di necessità comunicata per iscritto (anche a mezzo e-mail), procederà direttamente all'acquisto dei prodotti indisponibili presso alto operatore economico addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore onere economico.

La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. di quanto offerto, rilasciata sulla base di visto favorevole da parte del supporto tecnico scientifico nominato dalla Regione Piemonte.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione o in caso di mancata messa a disposizione di un prodotto sostitutivo, S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

8.3 DISPONIBILITÀ DI FORMULAZIONI/CONFEZIONAMENTI MIGLIORATIVI/ALTERNATIVI

In caso di disponibilità di formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi alla fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e di conseguenti possibili modifiche da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna ad informare la S.C.R. Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali formulazioni/confezionamenti migliorativi/alternativi, che verrà valutata dalla S.C.R. Piemonte S.p.A. avvalendosi del supporto tecnico-scientifico indicato dalla Regione Piemonte. Resta inteso che, relativamente ai confezionamenti/formulazioni migliorativi/alternativi offerti, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione/affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

9 VERIFICHE DEL PRODOTTO

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli Enti ed eventualmente anche S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Delle attività di verifica verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto all'art. 7.2; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R. Piemonte S.p.A..

10 PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni, in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente, o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le condizioni previste nella documentazione di gara, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 7.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, e/o in caso di inadempimento o ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 7.2 per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 2 (due) per cento del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso d'indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del prodotto, a partire dal secondo evento l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari al 5 (cinque) per cento del valore degli ordinativi oggetto di indisponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di mancata comunicazione per iscritto d'indisponibilità temporanea del prodotto oggetto dell'ordinativo di fornitura entro i termini di cui all'art. 8.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3 (tre) per cento del valore dell'ordinativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) in caso di mancato invio tempestivo dei fogli illustrativi modificati, ogni singola Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00).

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite (a titolo informativo e non esaustivo quando la consegna avvenga con un quantitativo minore rispetto a quello

ordinato); in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di Supporto ed Assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 7.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 (zero/3) per mille del valore del lotto dell'Accordo Quadro per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le Aziende Sanitarie procederanno con l'addebito formale delle penali. Il pagamento delle penalità potrà essere direttamente stornato dagli importi da liquidare all'impresa inadempiente.

11 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Così come definito negli art. 7.1, 8.1 e 8.2 è facoltà di S.C.R. Piemonte S.p.A. risolvere l'Accordo Quadro per i lotti per cui si verificano le seguenti condizioni:

- almeno due segnalazioni, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di grave inadempienza del Fornitore per indisponibilità del prodotto superiore ai 30 giorni solari;
- reiterata (uguale o superiore a 3 eventi per ogni anno contrattuale) indisponibilità temporanea della merce da parte del Fornitore comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- reiterati (uguale o superiore a 3 eventi per ogni anno contrattuale) ritardi nella consegna della merce da parte del Fornitore, comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. anche unicamente da una singola Azienda Sanitaria Regionale;
- se nel primo mese di fornitura non vengono effettuate le consegne o vengono effettuate consegne parziali rispetto a quanto ordinato dalle Aziende;
- in caso di mancata messa a disposizione del prodotto sostitutivo entro un mese dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto;
- in caso di "fuori produzione" in caso di esito negativo della verifica della sostituzione con un nuovo prodotto.

Nei casi sopra citati, S.C.R. Piemonte S.p.A. invierà comunicazione scritta alla ditta inadempiente, mantenendo l'Accordo in essere fino all'individuazione di un nuovo Fornitore, garantendo in ogni caso la fornitura nei termini stabiliti dal presente capitolato.

12 REFERENTI DELLA FORNITURA

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- b) una figura tecnica/medica che dovrà essere in grado di:

- fornire tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

Al fine di garantire un contatto diretto tra le Aziende Sanitarie Regionali e le due figure di riferimento aziendale sopra descritte, il Fornitore dovrà segnalare a S.C.R. Piemonte S.p.A. un numero telefonico personale e una e-mail personale sia per il Responsabile della Fornitura che per il Collaboratore Scientifico; ogni variazione dovrà essere comunicata ad S.C.R. Piemonte S.p.A. in modo tempestivo.

13 MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'Accordo Quadro il Fornitore è tenuto a trasmettere ad S.C.R., all'indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it, su base trimestrale, entro 15 giorni solari dal termine del trimestre di riferimento, report specifici, in formato file .xls, contenenti almeno i seguenti dati:

- riferimento lotto di gara;
- descrizione prodotto;
- amministrazione contraente;
- quantitativo ordinato espresso in UP;
- prezzo unitario;
- totale fattura;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti

e ogni eventuale altro elemento che verrà richiesto.

14 ALLEGATI

Allegato A Tabella prodotti
Allegato B Modello esecuzione in danno